

FONDAZIONE POLO DEL ‘900

<u>STATUTO VIGENTE</u> <u>della</u> <u>FONDAZIONE POLO DEL ‘900</u>	<u>REVISIONE DELLO STATUTO</u> <u>della</u> <u>FONDAZIONE POLO DEL ‘900</u>
<p>TITOLO I SEDE, SCOPO</p> <p>ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE È costituita una Fondazione denominata “Polo del ‘900”. Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione nell’ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate. La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili. Le finalità della Fondazione si esplicano prevalentemente nell’ambito del territorio regionale.</p>	<p>TITOLO I SEDE, SCOPO</p> <p>ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE 1. È costituita una Fondazione denominata “Polo del ‘900”. 2. Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione nell’ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate. 3. La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili. 4. Le finalità della Fondazione si esplicano prevalentemente nell’ambito del territorio regionale.</p>
<p>ART. 2 – SEDE E DURATA DELLA FONDAZIONE La Fondazione ha sede in Torino. La durata della Fondazione è fissata fino al 31 dicembre 2025 e potrà essere prorogata dal Collegio dei Fondatori.</p>	<p>ART. 2 – SEDE E DURATA DELLA FONDAZIONE 1. La Fondazione ha sede in Torino. 2. La durata della Fondazione è fissata <u>fino</u> al 31 dicembre <u>2025 2075</u> <u>e potrà essere prorogata dal Collegio dei Fondatori.</u></p>
<p>ART. 3 – SCOPI La Fondazione ha per oggetto lo sviluppo e la gestione delle</p>	<p>ART. 3 – SCOPI 1. La Fondazione ha per oggetto <u>lo sviluppo e la gestione delle</u></p>

<p>strutture e dei servizi comuni alle istituzioni culturali che aderiscano ad essa come partecipanti.</p> <p>La Fondazione si impegna altresì a garantire la piena autonomia culturale di ogni singolo ente favorendone nel contempo l'integrazione in un centro culturale innovativo, dinamico e aperto, rivolto soprattutto alle nuove generazioni e ai nuovi cittadini, impegnato nel promuovere la crescita civica e culturale della cittadinanza in relazione ai temi presenti e futuri della società a partire dalla riflessione sulla storia del '900.</p> <p>La Fondazione ha altresì per oggetto la valorizzazione del</p>	<p>strutture e dei servizi comuni alle istituzioni culturali che aderiscano ad essa come partecipanti la promozione della crescita civica e culturale della cittadinanza in relazione ai temi presenti e futuri della società a partire dalla riflessione sulla storia del '900, che si realizza all'interno di un centro culturale innovativo, dinamico e aperto, rivolto soprattutto alle nuove generazioni e ai nuovi cittadini, che contribuisce pertanto ad una transizione giusta verso una società sostenibile dal punto di vista culturale, sociale ed ambientale, favorendo un approccio sistematico e trans-settoriale, sia in relazione alla propria finalità di promozione della crescita civica e culturale della cittadinanza, sia rispetto allo sviluppo e gestione delle strutture e dei servizi comuni alle istituzioni partecipanti.</p> <p>2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, la Fondazione ha altresì come scopo lo sviluppo di attività e la gestione delle strutture e dei servizi comuni ai soggetti che aderiscono ad essa come Partecipanti, rispetto ai quali intende operare come piattaforma di collaborazione per lo sviluppo di attività e servizi integrati contribuendo, grazie alla loro partecipazione attiva, alla realizzazione della sua mission. La Fondazione si impegna altresì a garantire la piena autonomia culturale di ogni singolo ente Partecipante favorendone nel contempo l'integrazione in un centro culturale innovativo, dinamico e aperto, rivolto soprattutto alle nuove generazioni e ai nuovi cittadini, impegnato nel promuovere la crescita civica e culturale della cittadinanza in relazione ai temi presenti e futuri della società a partire dalla riflessione sulla storia del '900.</p>
--	--

<p>complesso immobiliare composto dai Palazzi San Celso e San Daniele (il “Complesso”), concessi in uso alla Fondazione dalla Città di Torino.</p> <p>In particolare, la Fondazione riconosce tra i propri scopi sociali:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la tutela, conservazione, la digitalizzazione e l’accesso integrato secondo modalità innovative degli archivi e delle biblioteche che ne costituiscono il patrimonio culturale; b) l’acquisizione di biblioteche, fondi, collezioni di rilievo nell’ambito del proprio oggetto sociale; c) la concessione di spazi, con le modalità stabilite dal Fondatore Città di Torino, delle aree del Complesso agli enti culturali partecipanti; d) la gestione dei servizi di <i>facility management</i> del Complesso; e) la gestione degli spazi pubblici e/o comuni; f) il coordinamento e la gestione di funzioni integrate quali a titolo di esempio l’attività di comunicazione, promozione e <i>fundraising</i> del Polo; 	<p>La Fondazione ha altresì per oggetto la valorizzazione del complesso immobiliare composto dai Palazzi San Celso e San Daniele (il “Complesso”), concessi in uso alla Fondazione dalla Città di Torino.</p> <p>In particolare, la Fondazione riconosce tra i propri scopi sociali:</p> <p>3. Nell’ambito degli scopi di cui al comma 1 e in qualità di luogo della cultura così come definito dal Decreto legislativo 22.1.2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), e ai sensi e per gli effetti dell’art. 101, comma 2, lett. a) del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la Fondazione, cura in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la tutela, la conservazione, la digitalizzazione e l’accesso integrato secondo modalità innovative degli archivi, delle biblioteche e dei musei propri e dei Partecipanti, che ne costituiscono il patrimonio culturale, assicurandone la fruizione per finalità di educazione, ricerca e studio anche attraverso la collaborazione e il coinvolgimento dei Partecipanti; b) l’acquisizione e la catalogazione di biblioteche, fondi, collezioni di rilievo nell’ambito del proprio oggetto sociale; c) la concessione di spazi, con le modalità stabilite dal Fondatore dalla Città di Torino, delle aree del Complesso nella disponibilità della Fondazione agli enti culturali partecipanti; d) la gestione sostenibile dei servizi di <i>facility management</i> del Complesso delle aree nella disponibilità della Fondazione; e) la gestione sostenibile degli spazi pubblici e/o comuni; f) il coordinamento e la gestione di funzioni integrate quali a titolo di esempio l’attività di comunicazione, promozione e <i>fundraising</i> del Polo;
--	---

g) l'ideazione, progettazione, organizzazione e il coordinamento di iniziative integrate, messe in opera anche dai partecipanti oltre le proprie specifiche iniziative, quali, a titolo di esempio:

- mostre, studi, ricerche, iniziative scientifiche, attività editoriali, attività produttive didattiche o divulgative, anche in collaborazione con il sistema scolastico ed universitario e con istituzioni culturali e di ricerca italiane e straniere;
- eventi e attività culturali;
- itinerari culturali, individuati mediante la connessione fra beni culturali e ambientali diversi, anche in collaborazione con gli enti e organi competenti per il turismo.

La Fondazione può svolgere altresì ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile o solo opportuna al perseguimento delle proprie finalità.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, essa può pertanto:

a) stipulare con enti pubblici o soggetti privati accordi o contratti di qualsiasi natura e durata utili o anche solo opportuni al perseguimento delle proprie finalità, quali l'acquisto di beni

g) l'ideazione, progettazione, organizzazione e il coordinamento di iniziative integrate, messe in opera anche dai partecipanti oltre le proprie specifiche iniziative, quali, a titolo di esempio:

- mostre, studi, ricerche, iniziative scientifiche, attività editoriali, attività produttive didattiche o divulgative, anche in collaborazione con il sistema scolastico ed universitario e con istituzioni culturali e di ricerca italiane e straniere;
- eventi e attività culturali;
- itinerari culturali, individuati mediante la connessione fra beni culturali e ambientali diversi, anche in collaborazione con gli enti e organi competenti per il turismo.;

h) la valutazione, nel perseguimento degli scopi elencati, degli impatti sull'ambiente mirata a minimizzare quelli negativi e massimizzare quelli positivi.

4. La Fondazione ha altresì per oggetto la valorizzazione del complesso immobiliare composto dai Palazzi San Celso e San Daniele (il “Complesso”), concessi in uso alla Fondazione dalla Città di Torino.

5. La Fondazione può svolgere altresì ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile o solo opportuna al perseguimento delle proprie finalità.

6. A titolo esemplificativo e non esaustivo, essa può pertanto:

a) stipulare con enti pubblici o soggetti privati accordi o contratti di qualsiasi natura e durata utili o anche solo opportuni al perseguimento delle proprie finalità, quali l'acquisto di beni

<p>strumentali o servizi, l'assunzione di personale dipendente, l'assegnazione di borse di studio, l'accensione di mutui o finanziamenti;</p> <p>b) partecipare, anche in veste di fondatore, ad associazioni, fondazioni, comitati, e, più in generale, istituzioni pubbliche o private, comprese società di capitali, che persegano finalità coerenti con le proprie.</p>	<p>strumentali o servizi, l'assunzione di personale dipendente, l'assegnazione di borse di studio, l'accensione di mutui o finanziamenti;</p> <p>b) partecipare, anche in veste di fondatore, ad associazioni, fondazioni, comitati, e, più in generale, istituzioni pubbliche o private, comprese società di capitali, che persegano finalità coerenti con le proprie.</p>
<p>ART. 4 – MEMBRI DELLA FONDAZIONE</p> <p>I membri della Fondazione si dividono in Fondatori, Partecipanti e Sostenitori.</p> <p>4.1 Fondatori</p> <p>Sono Fondatori la Città di Torino, la Regione Piemonte e la Compagnia di San Paolo.</p> <p>Possono divenire Fondatori, a seguito di delibera adottata all'unanimità del Collegio dei Fondatori, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano al Fondo di Dotazione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Collegio dei Fondatori ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto.</p> <p>4.2 Partecipanti</p> <p>Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, nominati tali con deliberazione del Collegio dei Fondatori con deliberazione unanime motivata in base ad accordo bilaterale, le persone giuridiche, pubbliche e private e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione con deliberazione motivata, esprimano la volontà di</p>	<p>ART. 4 – MEMBRI DELLA FONDAZIONE</p> <p>1. I membri della Fondazione si dividono in Fondatori, Partecipanti e Sostenitori.</p> <p>4.1 Fondatori</p> <p>Sono Fondatori la Città di Torino, la Regione Piemonte e la Fondazione Compagnia di San Paolo.</p> <p>Possono divenire Fondatori, a seguito di delibera adottata all'unanimità del Collegio dei Fondatori, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano al Fondo di Dotazione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Collegio dei Fondatori ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto.</p> <p>4.2 Partecipanti</p> <p>Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, nominati tali con deliberazione del dal Collegio dei Fondatori con deliberazione unanime motivata in base ad accordo bilaterale e su proposta del Consiglio di Amministrazione, le persone giuridiche, pubbliche e private e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione,</p>

<p>partecipare attivamente alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi e nel contempo concorrono al suo sviluppo mediante l'attribuzione di beni, materiali o immateriali e/o servizi, o con contributi in denaro, annuali o pluriennali, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Collegio dei Fondatori stesso.</p> <p>Tra i Partecipanti può essere inoltre identificato per finalità attinenti alla migliore gestione del Complesso il gruppo dei Partecipanti Residenti, ovvero degli Enti presenti nel Complesso con uffici e personale permanenti o temporanei.</p> <p>4.3 Sostenitori</p> <p>Possono ottenere la qualifica di Sostenitori, nominati tali con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private e gli enti e organismi che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un contributo in denaro, annuale o pluriennale che verrà determinato dal Collegio dei Fondatori, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.</p> <p>Con apposito regolamento interno, il Consiglio di Amministrazione definisce le categorie di Partecipanti e Sostenitori, disciplinando i rapporti tra essi e la Fondazione, in modo da favorire la più ampia e attiva partecipazione.</p>	<p>esprimano la volontà di partecipare attivamente alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi e nel contempo concorrono al suo sviluppo mediante l'attribuzione di beni, materiali o immateriali e/o servizi, o con contributi in denaro, annuali o pluriennali, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Collegio dei Fondatori stesso.</p> <p>Tra i Partecipanti può essere inoltre identificato per finalità attinenti alla migliore gestione del Complesso il gruppo dei Partecipanti Residenti, ovvero degli Enti presenti nel Complesso con uffici e personale permanenti o temporanei.</p> <p>4.3 Sostenitori</p> <p>Possono ottenere la qualifica di Sostenitori, nominati tali con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private e gli enti e organismi che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un contributo in denaro, annuale o pluriennale ehe verrà determinato dal Collegio dei Fondatori, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.</p> <p>Con apposito regolamento interno, il Consiglio di Amministrazione definisce le categorie di Partecipanti e Sostenitori, disciplinando i rapporti tra essi e la Fondazione, in modo da favorire la più ampia e attiva partecipazione.</p>
<p>ART. 5 – ESCLUSIONE E RECESSO</p> <p>Il Collegio dei Fondatori decide con deliberazione assunta</p>	<p>ART. 5 – ESCLUSIONE E RECESSO</p> <p>1. Il Collegio dei Fondatori decide con deliberazione assunta</p>

<p>all'unanimità e sentito il parere del Collegio dei Garanti l'esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto o da Regolamenti; - condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione; - comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali. <p>Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; - apertura di procedure di liquidazione; - fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali. <p>I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.</p> <p>I Partecipanti receduti o esclusi o che, a qualsivoglia titolo, abbiano cessato di far parte della Fondazione, non possono vantare diritto o pretesa alcuna sui beni e sulle attività della Fondazione. Essi, al momento della cessazione, tornano in possesso dei beni e patrimoni concessi in uso alla Fondazione ai sensi dell'art.15.</p> <p>I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione. Essi hanno la facoltà, con preavviso scritto da inviarsi</p>	<p>all'unanimità e sentito il parere del Collegio dei Garanti l'esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto o da Regolamenti; - condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione; - comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali. <p>2. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; - apertura di procedure di liquidazione; - apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali. <p>3. I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.</p> <p>4. I Partecipanti receduti o esclusi o che, a qualsivoglia titolo, abbiano cessato di far parte della Fondazione, non possono vantare diritto o pretesa alcuna sui beni e sulle attività della Fondazione.</p> <p>5. Essi, al momento della cessazione, tornano in possesso dei beni e patrimoni concessi in uso alla Fondazione ai sensi dell'art.15.</p> <p>6. I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione. Essi hanno la facoltà, con preavviso scritto da inviarsi</p>
--	---

<p>con raccomandata a.r. al Presidente entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno, di recedere dalla Fondazione dal secondo anno successivo alla dichiarazione di recesso. In tal caso, essi hanno il dovere di adempiere le obbligazioni assunte, applicandosi per i beni mobili e immobili la disciplina di cui all'art. 17 del presente Statuto. Il recesso di anche uno solo dei Fondatori costituisce causa di estinzione della Fondazione che verrà posta in liquidazione ai sensi dell'art. 30 del cod.civ.</p>	<p>con raccomandata a.r. al Presidente entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno, di recedere dalla Fondazione con effetto dal secondo anno successivo alla dichiarazione di recesso. In tal caso, essi hanno il dovere di adempiere le obbligazioni assunte, applicandosi per i beni mobili e immobili la disciplina di cui all'art. 17 del presente Statuto.</p> <p>7. Il recesso di anche uno solo dei Fondatori costituisce causa di estinzione della Fondazione che verrà posta in liquidazione ai sensi dell'art. 30 del cod.civ.</p>
<p>TITOLO II ORGANI DELLA FONDAZIONE</p> <p>ART. 6 – ORGANI DELLA FONDAZIONE</p> <p>Sono organi della Fondazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Collegio dei Fondatori; - il Collegio dei Garanti; - il Consiglio di Amministrazione; - il Presidente; - l'Assemblea dei Partecipanti e l'eventuale Comitato dei Partecipanti residenti; - il Direttore; - il Revisore dei Conti. <p>Le riunioni degli Organi a carattere collegiale possono essere validamente tenute mediante mezzi di telecomunicazione, purché</p>	<p>TITOLO II ORGANI DELLA FONDAZIONE</p> <p>ART. 6 – ORGANI DELLA FONDAZIONE</p> <p>1. Sono organi della Fondazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a- il Collegio dei Fondatori; b- l'Assemblea dei Partecipanti e l'eventuale Comitato dei Partecipanti residenti; c- il Consiglio di Amministrazione; d- il Presidente; e- il Collegio dei Garanti; f- il Direttore; f- il Revisore dei Conti. <p>2. I componenti degli organi di cui alle lettere a), b), c), d), e) svolgono la loro attività a titolo gratuito.</p> <p>3. Le riunioni degli Organi a carattere collegiale possano essere validamente tenute, anche esclusivamente, mediante mezzi di</p>

<p>risulti garantita l'esatta identificazione delle Persone legittimate a presenziare dagli altri capi dei mezzi di comunicazione, la possibilità dei partecipanti di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, di poter visionare e ricevere la documentazione e di poterne trasmettere.</p> <p>Delle sedute degli Organi viene redatto il relativo verbale che, debitamente sottoscritto, viene inserito in appositi libri conservati presso la sede della Fondazione, ove ogni componente degli organi può prenderne liberamente visione.</p>	<p>telecomunicazione, purché risulti garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare dagli altri capi dei mezzi di comunicazione, la possibilità dei partecipanti di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, di poter visionare e ricevere la documentazione e di poterne trasmettere.</p> <p>4. Delle sedute degli Organi viene redatto il relativo verbale che, debitamente sottoscritto, viene inserito in appositi libri conservati presso la sede della Fondazione, ove ogni componente degli Organi può prenderne liberamente visione.</p> <p>5. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la tenuta digitale dei libri sociali, nel rispetto delle norme di legge.</p>
<p>ART. 7 – COLLEGIO DEI FONDATORI</p> <p>Il Collegio dei Fondatori è composto dai legali rappresentanti dei Fondatori, o loro delegati, ed è presieduto, senza diritto di voto, dal Presidente della Fondazione.</p> <p>Il Collegio dei Fondatori è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione e al raggiungimento dei suoi scopi. Esso in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nomina e revoca il Consiglio di Amministrazione; b) nomina e revoca il Presidente; c) nomina il Revisore dei Conti e ne determina il compenso; d) approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, le linee generali di indirizzo della Fondazione; e) approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il bilancio consuntivo entro il 30 aprile di ogni anno ed il bilancio preventivo entro il 30 novembre di ogni anno, determinando almeno annualmente i contributi a carico dei Fondatori; 	<p>ART. 7 – COLLEGIO DEI FONDATORI</p> <p>1. Il Collegio dei Fondatori è composto dai legali rappresentanti dei Fondatori, o loro delegati, ed è presieduto, senza diritto di voto, dal Presidente della Fondazione.</p> <p>2. Il Collegio dei Fondatori è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione e al raggiungimento dei suoi scopi. Esso in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, le linee generali di indirizzo della Fondazione; b) approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il bilancio consuntivo entro il 30 aprile di ogni anno ed il bilancio preventivo entro il 30 novembre di ogni anno, determinando almeno annualmente i contributi a carico dei Fondatori; c) nomina e revoca il Presidente;

<p>preventivo entro il 30 novembre di ogni anno, determinando almeno annualmente i contributi a carico dei Fondatori;</p> <p>f) delibera le modifiche statutarie che ritenga necessarie o che siano proposte dal Consiglio di Amministrazione, ivi inclusa la proroga della durata della Fondazione;</p> <p>g) delibera lo scioglimento o l'estinzione della Fondazione e la devoluzione del patrimonio;</p> <p>h) approva l'ammissione alla qualifica di Fondatore, Partecipante e Sostenitore, eventualmente acquisendo il parere del Collegio dei Garanti;</p> <p>i) determina i criteri in base ai quali si acquisisce la qualifica di Fondatore, Partecipante e Sostenitore;</p> <p>j) svolge ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto;</p> <p>k) nomina il Collegio dei Garanti.</p>	<p>d) nomina e revoca il Consiglio di Amministrazione, incluso il Presidente;</p> <p>e) nomina il Revisore dei Conti e ne determina determinandone il compenso;</p> <p>f) nomina i 3 esperti che compongono il Collegio dei Garanti;</p> <p>g) determina i criteri in base ai quali si acquisisce la qualifica di Fondatore, Partecipante e Sostenitore;</p> <p>h) approva l'ammissione alla qualifica di Fondatori, Partecipanti e Sostenitori, eventualmente acquisendo il parere del Collegio dei Garanti;</p> <p>i) delibera le modifiche statutarie che ritenga necessarie e che siano proposte da, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, ivi inclusa la proroga della del termine di durata della Fondazione;</p> <p>j) delibera lo scioglimento o l'estinzione l'estinzione o la trasformazione della Fondazione e la devoluzione del patrimonio ai sensi degli artt. 27 e 28 del codice civile;</p> <p>k) svolge ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto.</p>
<p>ART. 8 – FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI FONDATORI</p> <p>Le riunioni del Collegio sono tenute presso la sede della Fondazione o nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.</p> <p>Il Collegio viene convocato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - entro il 30 aprile di ogni anno per l'approvazione del bilancio consuntivo della Fondazione; 	<p>ART. 8 – FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI FONDATORI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le riunioni del Collegio dei Fondatori sono tenute presso la sede della Fondazione o nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione. 2. Il Collegio dei Fondatori viene convocato: <ul style="list-style-type: none"> - entro il 30 aprile di ogni anno per l'approvazione del bilancio consuntivo della Fondazione;

<p>- entro il 30 novembre di ogni anno per l'approvazione del bilancio preventivo della Fondazione e delle linee strategiche;</p> <p>- ogni qual volta venga ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione o dietro richiesta motivata e scritta da parte di almeno uno dei Fondatori.</p> <p>Il Collegio è convocato dal Presidente, o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti, con preavviso di almeno 15 giorni, mediante invio di lettera raccomandata, posta certificata, fax o email con obbligo di conferma dell'avvenuta ricezione contenente la data, l'ora della convocazione, il luogo e l'ordine del giorno. In casi di urgenza, il termine di preavviso può essere ridotto a 5 giorni.</p> <p>Il Collegio dei Fondatori si esprime all'unanimità dei suoi componenti.</p> <p>Le riunioni sono valide se tenute con la presenza di tutti i componenti. È ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio dei Fondatori si tengano per teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Collegio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.</p> <p>E' invitato ad assistere alle riunioni del Collegio dei Fondatori il Direttore, con funzioni di segretario.</p> <p>Le delibere del Collegio sono trascritte in apposito Libro verbali e</p>	<p>- entro il 30 novembre di ogni anno per l'approvazione del bilancio preventivo della Fondazione e delle linee strategiche;</p> <p>- ogni qual volta venga ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione o dietro richiesta motivata e scritta da parte di almeno uno dei Fondatori.</p> <p>3. Il Collegio dei Fondatori è convocato dal Presidente, o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti, con preavviso di almeno 15 giorni, mediante invio di lettera raccomandata, posta certificata, fax o email con obbligo di conferma dell'avvenuta ricezione contenente la data, l'ora della convocazione, il luogo e l'ordine del giorno. In casi di urgenza, il termine di preavviso può essere ridotto a 5 giorni.</p> <p>4. Il Collegio dei Fondatori si esprime delibera all'unanimità dei suoi componenti.</p> <p>5. Le riunioni sono valide se tenute con la presenza di tutti i componenti. È ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio dei Fondatori si tengano per teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Collegio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.</p> <p>6. E' invitato ad assistere alle riunioni del Collegio dei Fondatori il Direttore, con funzioni di segretario.</p> <p>7. Le delibere del Collegio dei Fondatori sono trascritte in apposito</p>
---	--

ciascun verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea.	Libro verbali e ciascun verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea.
<p>ART. 13 ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI</p> <p>L'Assemblea dei Partecipanti è composta dai legali rappresentati dei Partecipanti o loro delegati ed è presieduta dal Presidente della Fondazione, che ne è componente e che la convoca almeno due volte l'anno.</p> <p>L'Assemblea ha funzioni consultive e di proposta e collabora con il Consiglio di Amministrazione nella definizione dei programmi e delle attività della Fondazione. In particolare, essa formula pareri e proposte in merito al programma delle iniziative e a ogni altra questione per la quale ne richieda espressamente il parere il Consiglio di Amministrazione.</p> <p>L'Assemblea dei Partecipanti formula parere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sul programma dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi (art. 11, lett. c); - sui regolamenti predisposti per il funzionamento della Fondazione e per l'articolazione di tavoli di lavoro all'interno delle categorie dei Partecipanti (art. 11, lett e ed i). <p>L'Assemblea esprime inoltre il suo gradimento in ordine alla nomina dei Garanti nel termine di 30 giorni dalla richiesta, al fine di verificare il rispetto dei requisiti di cui all'art. 9. In mancanza di espressa comunicazione nei termini, il gradimento si ritiene</p>	<p>ART. 13 9 – ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI</p> <p>1. L'Assemblea dei Partecipanti è composta dai legali rappresentati dei Partecipanti individuati ai sensi dell'art. 4.2 o loro delegati ed è presieduta dal Presidente della Fondazione, che ne è componente e che la convoca almeno due volte l'anno.</p> <p>2. L'Assemblea dei Partecipanti ha funzioni consultive e di proposta e collabora con il Consiglio di Amministrazione nella definizione dei programmi e delle attività della Fondazione. In particolare, formula pareri e proposte in merito al programma delle iniziative e a ogni altra questione per la quale ne richieda le venga richiesto espressamente il parere il da parte del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>3. L'Assemblea dei Partecipanti formula parere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sul programma dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi (art. 11 10, comma 9, lett. c); - sul progetto di bilancio preventivo e consuntivo (art. 10, comma 9, lett. d); - sui regolamenti predisposti per il funzionamento della Fondazione e per l'articolazione di tavoli di lavoro all'interno delle categorie dei Partecipanti (art. 11 10, comma 10, lett. e) ed lett. i). <p>4. L'Assemblea dei Partecipanti esprime inoltre il suo gradimento parere in ordine alla nomina dei Garanti nel termine di 30 giorni dalla richiesta da parte del Consiglio di Amministrazione, al fine di verificare il rispetto dei requisiti di cui all'art. 9 12. In mancanza di</p>

<p>espresso.</p> <p>L'Assemblea può essere convocata su iniziativa di almeno la metà dei suoi membri e avanzare proprie proposte al Consiglio di Amministrazione.</p> <p>L'Assemblea dei Partecipanti elegge, a maggioranza assoluta e con il voto unanime dei partecipanti iniziali, il proprio Rappresentante nel Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Essa è validamente costituita laddove siano presenti almeno metà dei suoi membri. Le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.</p> <p>La partecipazione all'Assemblea non dà diritto ad alcun compenso.</p> <p>Il Direttore partecipa senza diritto di voto, ma con diritto di intervento alle riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti.</p> <p>Il Comitato dei Partecipanti Residenti può essere costituito con decisione del Consiglio di Amministrazione con il compito di istruire con il Direttore gli aspetti qualificanti della gestione operativa e del coordinamento delle attività nel Complesso, fornendo indicazioni non vincolanti.</p>	<p>espressa comunicazione nei termini, il parere si ritiene favorevolmente espresso.</p> <p>5. L'Assemblea dei Partecipanti può avanzare proprie proposte sulle materie di cui al comma 3 al Consiglio di Amministrazione.</p> <p>6. L'Assemblea dei Partecipanti può essere convocata su iniziativa richiesta di almeno la metà dei suoi membri e avanzare proprie proposte al Consiglio di Amministrazione.</p> <p>7. Essa è validamente costituita laddove siano presenti almeno metà dei suoi membri.</p> <p>8. Le sue deliberazioni sono assunte Delibera a maggioranza dei presenti.</p> <p>9. Elegge Designa, a maggioranza assoluta e con il voto unanime dei partecipanti iniziali dei membri, il proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione.</p> <p>10. La partecipazione all'Assemblea dei Partecipanti non dà diritto ad alcun compenso.</p> <p>11. Il Direttore partecipa ha facoltà di intervenire, senza diritto di voto, ma con diritto di intervento alle riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti.</p> <p>Il Comitato dei Partecipanti Residenti può essere costituito con decisione del Consiglio di Amministrazione con il compito di istruire con il Direttore gli aspetti qualificanti della gestione operativa e del coordinamento delle attività nel Complesso, fornendo indicazioni non vincolanti.</p>
--	--

<p>ART. 11 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da 5 componenti, compreso il Presidente, nominati dal Collegio dei Fondatori.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è così composto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) n. 1 componente designato dal Sindaco della Città di Torino; b) n. 1 componente designato dal Presidente della Regione Piemonte; c) n. 2 componenti designati dalla Compagnia di San Paolo; d) n. 1 componente designato dall'Assemblea dei Partecipanti. <p>Essi restano in carica per un triennio, salvo revoca dell'ente che li ha nominati prima della scadenza del mandato; possono essere nominati per al massimo due mandati consecutivi.</p> <p>Il Consiglio viene convocato dal Presidente, e ogni qualvolta ne facciano richiesta il Direttore, o uno dei componenti che ne ravvisi</p>	<p>ART. 11 10 – IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da 5 componenti, compreso il Presidente, nominati dal Collegio dei Fondatori.</p> <p>2. Il Consiglio di Amministrazione è così composto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) n. 1 componente, designato dal Sindaco dalla Città di Torino; b) n. 1 componente designato dal Presidente della Regione Piemonte; c) n. 2 componenti designati dalla Fondazione Compagnia di San Paolo; d) n. 1 componente designato dall'Assemblea dei Partecipanti. <p>Il Presidente viene individuato secondo le modalità di cui al successivo art. 11, comma 1.</p> <p>3. Essi restano in carica per un triennio quattro esercizi, ossia fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio, salvo revoca dell'ente che li ha nominati cessazione prima della scadenza del mandato; possono essere nominati per al massimo due mandati consecutivi.</p> <p>4. Nel caso di cessazione di un componente per qualsiasi causa prima della scadenza, il Fondatore che lo aveva designato provvede alla designazione del nuovo componente, che resta in carica limitatamente alla durata residua del mandato del componente cessato.</p> <p>5. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente, e ogni qualvolta ne facciano o su richiesta del Direttore, o di uno dei</p>
--	---

l'esigenza, con preavviso di almeno 8 giorni, mediante invio di lettera raccomandata, fax, posta certificata o e-mail con obbligo di conferma dell'avvenuta ricezione contenente la data, l'ora della convocazione, il luogo e l'ordine del giorno. In casi di urgenza, il termine di preavviso può essere ridotto a 3 giorni.

Alle riunioni partecipa il Direttore, in qualità di Segretario. I componenti del Consiglio non ricevono alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica né ad altro titolo, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Il Consiglio è investito di tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e può deliberare di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento delle finalità statutarie, esclusi quelli espressamente riservati al Collegio dei Fondatori dalla legge e dallo Statuto. In particolare, e a titolo esemplificativo, il Consiglio:

- a) nomina il Direttore, per la durata di tre anni, tramite bando pubblico, e ne determina il compenso e le funzioni;
- b) approva, su proposta del Direttore, le proposte di linee generali di indirizzo dell'attività della Fondazione da sottoporre al Collegio dei Fondatori;
- c) definisce, su proposta del Direttore, il programma annuale delle attività e i relativi obiettivi, previo parere dell'Assemblea dei Partecipanti;
- d) predisponde, su proposta del Direttore, il progetto di bilancio

componenti che ne ravvisi l'esigenza, con preavviso di almeno 8 giorni, mediante invio di lettera raccomandata, fax, posta certificata o e-mail con obbligo di conferma dell'avvenuta ricezione contenente la data, l'ora della convocazione, il luogo e l'ordine del giorno. In casi di urgenza, il termine di preavviso può essere ridotto a 3 giorni.

- 6.** Alle riunioni partecipa il Direttore, in qualità di Segretario.
- 7.** I componenti del Consiglio di Amministrazione non ricevono alcuna remunerazione in dipendenza del loro incarico né ad altro titolo, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
- 8.** Il Consiglio **di Amministrazione** è investito di tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e può deliberare **di compiere su** tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento delle finalità statutarie, esclusi quelli espressamente riservati al Collegio dei Fondatori **dalla legge e dallo Statuto**.
- 9.** In particolare, e a titolo esemplificativo, il Consiglio **di Amministrazione**:

 - a) nomina il Direttore, **per la durata di tre anni**, tramite bando pubblico, e ne determina il compenso **e**, le funzioni **e gli obiettivi**;
 - b) approva, su proposta del Direttore, le proposte di linee generali di indirizzo dell'attività della Fondazione da sottoporre al Collegio dei Fondatori;
 - c) **definisce** **predispone** il programma annuale delle attività e i relativi obiettivi, **su proposta definita dal Direttore**, previo parere dell'Assemblea dei Partecipanti;
 - d) predisponde, su proposta del Direttore, il progetto di bilancio

<p>preventivo e consuntivo, sottoposto per parere all'Assemblea dei Partecipanti;</p> <p>e) predisponde i regolamenti interni per la gestione della Fondazione presentandoli preventivamente all'Assemblea dei Partecipanti;</p> <p>f) delibera sulle spese e approva i contratti non rientranti nelle facoltà delegate al Direttore;</p> <p>g) delibera, con l'apporto tecnico e professionale degli Enti del Polo, l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti nonché gli acquisti e le alienazioni di beni mobili e immobili non rientranti nelle facoltà delegate al Direttore;</p> <p>h) esamina le proposte in ordine ai programmi e attività della Fondazione formulate dall'Assemblea dei Partecipanti con dovere di risposta;</p> <p>i) definisce con regolamento la possibile suddivisione in gruppi di lavoro dei Partecipanti per categoria di attività e partecipazione alla Fondazione;</p> <p>j) può costituire il Comitato dei Partecipanti Residenti, ai sensi del successivo art. 13.</p> <p>Le riunioni sono valide se tenute con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. È ammessa la presenza mediante mezzi di telecomunicazione. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.</p>	<p>preventivo e consuntivo, sottoposto per parere all'Assemblea dei Partecipanti ai fini del parere previsto dall'art 9, terzo comma;</p> <p>e) predispone approva i regolamenti interni per la gestione della Fondazione, su proposta del Direttore, presentandoli preventivamente all' previo parere dell' Assemblea dei Partecipanti;</p> <p>f) delibera sulle spese e approva i contratti non rientranti nelle facoltà delegate al Direttore;</p> <p>g) delibera, con l'apporto tecnico e professionale degli Enti del Polo, l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti nonché gli acquisti e le alienazioni di beni mobili e immobili non rientranti nelle facoltà delegate al Direttore;</p> <p>h) esamina le proposte in ordine ai programmi e attività della Fondazione formulate dall'Assemblea dei Partecipanti con dovere di risposta;</p> <p>i) definisce approva con regolamento la possibile suddivisione in gruppi di lavoro dei Partecipanti per categoria di attività e partecipazione alla Fondazione;</p> <p>j) può costituire il Comitato dei Partecipanti Residenti, ai sensi del successivo art. 13 con funzioni di affiancamento del Direttore sugli aspetti qualificanti della gestione operativa e del coordinamento delle attività nel Complesso, fornendo indicazioni non vincolanti.</p> <p>10. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. È ammessa la presenza mediante mezzi di telecomunicazione. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.</p>
--	--

<p>Per le materie sub a), d), la deliberazione è assunta all'unanimità dei componenti.</p>	<p>11. Per le materie sub a), d), la deliberazione è assunta all'unanimità dei componenti.</p> <p>12. Il Comitato dei Partecipanti residenti svolge la propria attività a titolo gratuito.</p>
<p>ART. 10 IL PRESIDENTE</p> <p>Il Presidente:</p> <p>a) è nominato dal Collegio dei Fondatori, su designazione a turno da parte dei Fondatori e dura in carica tre anni. La prima designazione spetta alla Città di Torino;</p> <p>b) ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio;</p> <p>c) vigila sull'esecuzione degli atti approvati dal Collegio dei Fondatori;</p> <p>d) convoca e presiede il Collegio dei Fondatori, senza diritto di voto;</p> <p>e) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;</p> <p>f) convoca e presiede l'Assemblea dei Partecipanti;</p> <p>g) sottoscrive gli atti adottati dal Collegio dei Fondatori.</p> <p>Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della</p>	<p>ART. 10 11 – IL PRESIDENTE</p> <p>1. Il Presidente:</p> <p>a) è nominato dal Collegio dei Fondatori, su designazione designato a turno da parte dei Fondatori dalla Regione Piemonte e dalla Città di Torino, d'intesa con il socio cui non spetta la designazione, e dura in carica tre anni quattro esercizi; scade con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio. Nel caso di cessazione per qualsiasi causa prima della scadenza, il sostituto resta in carica limitatamente alla durata residua del mandato del Presidente cessato;</p> <p>b) ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio;</p> <p>c) vigila sull'esecuzione degli atti approvati dal Collegio dei Fondatori;</p> <p>d) convoca e presiede il Collegio dei Fondatori, senza diritto di voto;</p> <p>e) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;</p> <p>f) convoca e presiede l'Assemblea dei Partecipanti;</p> <p>g) sottoscrive gli atti adottati dal Collegio dei Fondatori.</p> <p>2. Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della</p>

<p>Fondazione. Egli inoltre può convocare i Fondatori e i Partecipanti in assemblee non elettive, momenti di confronto e analisi dell'attività della Fondazione, nonché di proposta di nuove iniziative o valutazioni.</p> <p>Il Presidente può essere revocato con provvedimento del Collegio dei Fondatori per motivate e gravi ragioni, per inottemperanza alle direttive del Collegio e in caso di grave pregiudizio alla funzionalità ed efficienza della Fondazione.</p> <p>In caso di temporanea assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal membro più anziano di età tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Il Presidente non riceve alcuna remunerazione in dipendenza della sua carica né ad altro titolo, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute secondo indicazioni di legge.</p>	<p>Fondazione. Egli inoltre può convocare i Fondatori e i Partecipanti in assemblee non elettive, momenti di confronto e analisi dell'attività della Fondazione, nonché di proposta di nuove iniziative o valutazioni.</p> <p>3. Il Presidente può essere revocato con provvedimento del Collegio dei Fondatori per motivate e gravi ragioni, per inottemperanza alle direttive del Collegio e in caso di grave pregiudizio alla funzionalità ed efficienza della Fondazione.</p> <p>4. In caso di temporanea assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal membro componente più anziano di età tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>5. Il Presidente non riceve alcuna remunerazione in dipendenza del suo incarico né ad altro titolo, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute secondo indicazioni di legge in relazione all'esercizio dello stesso.</p>
<p>ART. 9 IL COLLEGIO DEI GARANTI</p> <p>Il Collegio dei Fondatori, previo gradimento dell'Assemblea dei Partecipanti, nomina un Collegio dei Garanti costituito da 3 o 5 esperti di chiara fama e riconosciuta indipendenza, individuati su base nazionale o internazionale, avente il compito di:</p> <p>a) assicurare il rispetto di principi di etica e di indipendenza</p>	<p>Art. 9 12 – IL COLLEGIO DEI GARANTI</p> <p>1. Il Collegio dei Fondatori, previo gradimento dell'Assemblea dei Partecipanti, nomina un Il Collegio dei Garanti è costituito da 3 o 5 esperti di chiara fama e riconosciuta indipendenza, individuati su base nazionale o internazionale, e nominati dal Collegio dei Fondatori, previo parere dell'Assemblea dei Partecipanti convocata dal Presidente della Fondazione che delibera a maggioranza dei presenti.</p> <p>2. Il Collegio dei Garanti ha il compito di esprimere pareri in merito:</p> <p>a) al rispetto di principi di etica e di indipendenza pubblica e ideale;</p>

<p>pubblica e ideale;</p> <p>b) garantire l'autonomia e il pluralismo intellettuale e culturale di ognuno degli enti coinvolti;</p> <p>c) individuare linee di sviluppo in grado di garantire al meglio l'azione della Fondazione in una logica di servizio ai cittadini e alla comunità locale e di sostenibilità di fondi pubblici;</p> <p>d) fornire pareri su richiesta del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Fondatori su tematiche a proposito delle quali se ne ravvisi la necessità.</p> <p>Il Collegio dei Garanti si riunisce almeno una volta l'anno e resta in carica 5 anni. La carica di Garante è incompatibile con qualunque altra carica all'interno della Fondazione.</p> <p>I componenti del Collegio non ricevono alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica né ad altro titolo, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.</p>	<p>b) all'autonomia e al pluralismo intellettuale e culturale di ognuno degli enti coinvolti;</p> <p>c) alle linee di sviluppo in grado di garantire al meglio l'azione della Fondazione in una logica di servizio ai cittadini e alla comunità locale e di sostenibilità di fondi pubblici;</p> <p>d) su richiesta del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Fondatori, su tematiche in merito ai punti a), b) e c) a proposito delle quali se ne ravvisi la necessità.</p> <p>3. Il Collegio dei Garanti si riunisce almeno una volta l'anno e resta in carica 5 anni per quattro esercizi e scade con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio. Nel caso di cessazione di un componente per qualsiasi causa prima della scadenza, il sostituto resta in carica limitatamente alla durata residua del mandato del componente cessato. La carica di Garante componente del Collegio dei Garanti è incompatibile con qualunque altra carica all'interno della Fondazione.</p> <p>4. I componenti del Collegio dei Garanti non ricevono alcuna remunerazione alcun compenso in dipendenza della loro carica del loro incarico né ad altro titolo, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione dello stesso.</p>
<p>ART. 14 – IL REVISORE DEI CONTI</p> <p>Il Revisore dei Conti è nominato dal Collegio dei Fondatori, che lo sceglie tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Legali, dura in carica tre anni e può essere riconfermato alla scadenza.</p>	<p>ART. 14 13 – IL REVISORE DEI CONTI</p> <p>1. Il Revisore dei Conti è nominato dal Collegio dei Fondatori, che lo sceglie tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Legali, dura in carica tre anni esercizi e scade con l'approvazione del bilancio consuntivo</p>

<p>Vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni da presentare al Collegio dei Fondatori ed effettua verifiche di cassa. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro delle Adunanze e deliberazioni del Revisore Legale dei Conti.</p> <p>Il Revisore dei Conti assiste senza diritto di voto alle riunioni del Collegio dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>relativo al terzo esercizio e può essere riconfermato alla scadenza. Nel caso di cessazione per qualsiasi causa prima della scadenza, il sostituto resta in carica limitatamente alla durata residua del mandato del Revisore cessato.</p> <p>2. Vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni da presentare al Collegio dei Fondatori ed effettua verifiche di cassa. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro delle Adunanze e deliberazioni del Revisore Legale dei Conti.</p> <p>3. Il Revisore dei Conti assiste senza diritto di voto alle riunioni del Collegio dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione.</p>
<p>ART. 12 IL DIRETTORE</p> <p>Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica tre anni e può essere rinominato per una sola volta.</p> <p>Deve essere in possesso di specifiche competenze e avere provata esperienza e specializzazione professionale nel campo della implementazione e gestione di servizi culturali.</p> <p>In particolare, salvo ulteriori attribuzioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione, il Direttore predispone le proposte di linee generali di indirizzo, il programma annuale dell'attività e il progetto di bilancio preventivo e consuntivo ed i Regolamenti interni da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, cura la gestione ordinaria delle attività della Fondazione, cura l'esecuzione delle</p>	<p>ART. 12 14 – IL DIRETTORE</p> <p>1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione; dura in carica tre cinque anni e può essere rinominato per una sola volta.</p> <p>2. Deve essere in possesso avere specifiche competenze e avere provata esperienza e specializzazione professionale nel campo della implementazione e gestione dei beni e dei servizi culturali.</p> <p>3. In particolare; Salvo ulteriori attribuzioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione, il Direttore predispone le proposte di linee generali di indirizzo, il programma annuale dell'attività e il progetto di bilancio preventivo e consuntivo ed i Regolamenti interni da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, cura la gestione ordinaria delle attività della Fondazione,—cura e l'assetto</p>

<p>deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, provvede alla tenuta della contabilità della Fondazione e alla cura degli adempimenti amministrativi, tributari e previdenziali della Fondazione.</p> <p>Il Direttore gestisce inoltre le attività culturali, per le quali sarà sua cura coordinarsi con l'Assemblea dei Partecipanti, nel rispetto dei suoi poteri e delle sue responsabilità.</p>	<p>organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione stessa, dando esecuzione delle alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, provvede alla tenuta della contabilità della Fondazione e alla cura degli adempimenti amministrativi, tributari e previdenziali della Fondazione.</p> <p>4. Il Direttore gestisce inoltre le attività culturali, anche promuovendo la progettazione integrata con gli Enti Partecipanti, per le quali sarà sua cura coordinarsi con l'Assemblea dei Partecipanti, nel rispetto dei suoi poteri e delle sue responsabilità.</p>
<p>TITOLO III</p> <p>ASPETTI ECONOMICI</p> <p>ART. 15 – PATRIMONIO INDISPONIBILE E DISPONIBILE</p> <p>La Fondazione provvede al raggiungimento dei propri scopi attraverso il patrimonio disponibile e indisponibile.</p> <p>Il patrimonio indisponibile della Fondazione è composto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dal fondo di dotazione indisponibile conferito in sede d'Atto costitutivo dai Fondatori; - dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto destinati all'incremento del patrimonio indisponibile; - dalle elargizioni disposte da terzi con espressa destinazione a incremento del patrimonio indisponibile. <p>Il patrimonio disponibile è costituito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità 	<p>TITOLO III</p> <p>ASPETTI ECONOMICI</p> <p>ART. 15 – PATRIMONIO INDISPONIBILE E DISPONIBILE</p> <p>1. La Fondazione provvede al raggiungimento dei propri scopi attraverso il patrimonio disponibile e indisponibile.</p> <p>2. Il patrimonio indisponibile della Fondazione è composto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dal fondo di dotazione indisponibile conferito in sede d'Atto costitutivo dai Fondatori; - dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto destinati all'incremento del patrimonio indisponibile; - dalle elargizioni disposte da terzi con espressa destinazione a incremento del patrimonio indisponibile. <p>3. Il patrimonio disponibile è costituito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità

<p>impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri Partecipanti;</p> <ul style="list-style-type: none"> - da ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio indisponibile; - dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio indisponibile e dalle attività della Fondazione medesima; - dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse. <p>Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.</p> <p>Eventuali utili ed avanzi di gestione dovranno essere reimpiegati per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.</p> <p>La definizione del rapporto tra la Fondazione e gli enti che dispongono a vario titolo di patrimoni bibliotecari e archivistici è demandata per le linee generali ad un Regolamento del patrimonio culturale del polo del '900, il qual preveda la sottoscrizione di una Convenzione tra il singolo Ente e la Fondazione.</p>	<p>impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri Partecipanti e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio indisponibile;</p> <ul style="list-style-type: none"> - da ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio indisponibile; - dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio indisponibile e dalle attività della Fondazione medesima; - dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse. <p>4. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.</p> <p>5. Eventuali utili ed avanzi di gestione dovranno essere reimpiegati per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.</p> <p>6. La definizione del rapporto tra la Fondazione e gli enti che dispongono a vario titolo di patrimoni bibliotecari e archivistici è demandata per le linee generali ad un Regolamento del patrimonio culturale del polo del '900, il quale preveda la sottoscrizione di una Convenzione tra il singolo Ente e la Fondazione.</p>
<p>ART. 16 – ESERCIZIO FINANZIARIO</p> <p>L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>Al termine di ogni esercizio, e comunque entro il 31 marzo di ogni</p>	<p>ART. 16 – ESERCIZIO FINANZIARIO</p> <p>1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>2. Al termine di ogni esercizio, e comunque entro il 31 marzo di ogni</p>

<p>anno, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, predisponde il progetto di bilancio d'esercizio e la relativa relazione sull'attività svolta, da sottoporre al Collegio dei Fondatori, avendo cura di attenersi alle regole di ordinata contabilità nonché a quanto previsto, per quanto applicabile, dal codice civile in materia di redazione di bilancio.</p> <p>Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, predisponde il progetto di bilancio preventivo annuale da sottoporre al Collegio dei Fondatori.</p>	<p>anno, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, predisponde approva il progetto di bilancio d'esercizio e la relativa relazione sull'attività svolta, predisposti dal Direttore, da sottoporre al all'approvazione del Collegio dei Fondatori, assunto il parere dell'Assemblea dei Partecipanti, avendo cura di attenersi alle regole di ordinata contabilità nonché a quanto previsto, per quanto applicabile, dal codice civile in materia di redazione di bilancio.</p> <p>3. Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, predisponde il progetto di bilancio preventivo annuale da sottoporre all'approvazione del Collegio dei Fondatori.</p>
<p>TITOLO IV</p> <p>VARIE</p> <p>ART. 17 – SCIOLIMENTO</p> <p>In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Collegio dei Fondatori, che ne nomina il liquidatore, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.</p> <p>In ogni caso di scioglimento, estinzione, trasformazione, i beni mobili o immobili conferiti in concessione d'uso alla Fondazione ovvero anche in proprietà, diritto di superficie o altre forme di diritti reali da parte dei soggetti pubblici, torneranno nella disponibilità dei soggetti concedenti.</p>	<p>TITOLO IV</p> <p>VARIE</p> <p>ART. 17 – SCIOLIMENTO ESTINZIONE</p> <p>1. In caso di scioglimento estinzione della Fondazione per qualunque causa, esaurita la liquidazione, il patrimonio verrà devoluto con deliberazione del Collegio dei Fondatori, che ne nomina il liquidatore, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.</p> <p>2. In ogni caso di scioglimento, estinzione, trasformazione, i beni mobili o immobili conferiti in concessione d'uso alla Fondazione, ovvero anche in proprietà, conferiti a titolo di diritto di superficie o altre forme di diritti reali da parte dei soggetti di Enti pubblici, torneranno nella disponibilità dei soggetti concedenti degli stessi. Gli altri beni residui saranno devoluti secondo quanto disposto dal</p>

Nelle medesime ipotesi disciplinate dal precedente comma, i Partecipanti torneranno in possesso dei beni e patrimoni concessi in uso alla Fondazione.	<p style="color: red;">comma 1 del presente articolo.</p> <p style="color: red;">3. Nelle medesime ipotesi disciplinate dal precedente comma, i Partecipanti torneranno in possesso dei beni e patrimoni concessi in uso alla Fondazione.</p>
ART. 18 – RINVIO Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.	ART. 18 – RINVIO <p style="color: red;">1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.</p>
	ART. 19 – NORMA TRANSITORIA <p style="color: red;">1. A seguito dell’entrata in vigore delle modifiche statutarie, gli organi in carica continuano a svolgere le loro funzioni fino all’insediamento degli organi di nuova nomina.</p>